

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 29 del 22 giugno 2021

**DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI COMMERCIO, DI SOSTEGNO  
ALLE IMPRESE, DI EROGAZIONI LIBERALI E VARIAZIONE AL BILANCIO  
DI PREVISIONE 2021/2023 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19**

**Art. 1**

(Rinnovo delle concessioni di posteggio)

L'articolo 1 esonera dalla verifica della regolarità contributiva le imprese che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche, secondo un orientamento condiviso da tutte le Regioni e dal Governo in sede di Conferenza Stato Regioni. Si tratta di una previsione che discende dai contenuti della legislazione statale, con la quale sono state rinnovate le concessioni di posteggio, tenuto conto della situazione connessa con la crisi pandemica da Covid – 19 (cfr. decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020).

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Art. 2**

(Interpretazione autentica del comma 1  
dell'articolo 3 della l.r. 12/2020)

L'articolo 2 contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 12/2020 in materia di destinazione delle erogazioni liberali ricevute dalla Regione in conseguenza della crisi sanitaria. Si è reso opportuno chiarire che il rinvio alla normativa statale, l'articolo 99 del decreto legge 18/2020, è riferito ai soli commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. Ciò al fine di ribadire che tali erogazioni sono destinate agli "interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica", già espressamente previsti nel medesimo articolo 3 della l.r. 12/2020.

La disposizione ha natura ordinamentale.

**Art. 3**

(Modifica articolo 4 della l.r. 13/2020)

L'articolo 3 consente di incrementare la durata dei crediti bancari su cui viene applicato un abbattimento dei costi attraverso i fondi della legge 13/2020. Da analisi prodotte anche dalla Banca d'Italia, la necessità di liquidità da parte delle imprese si accompagna, ora, in questa fase di ripresa, alla necessità di riduzione del vincolo finanziario e quindi nella possibilità di una restituzione più graduale nel tempo dei prestiti contratti. Per questa ragione, il limite di settantadue mesi di durata (oltre ai ventiquattro di preammortamento), in linea con le disposizioni nazionali, viene portato a centoventi mesi per i nuovi prestiti.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### Art. 4

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 13/2020)

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 della l.r. 13/2020 in materia di promozione della vendita a domicilio dei prodotti agricoli; stante il perdurare dell'emergenza connessa con la crisi pandemica, si propone di prorogare il termine per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali fino alla durata del "Quadro temporaneo di sostegno per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID – 19", approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020. In questo modo si coordina la scadenza degli investimenti alla validità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### Art. 5

(Modifiche articolo 12 della l.r. 13/2020)

L'articolo 5 introduce il differimento delle date entro le quali i Confidi possono svolgere la propria azione di sostegno al sistema delle piccole e medie imprese regionali. In particolare, si propone di sostituire la data del 30 giugno 2021, ormai prossima, con quella del 31 dicembre 2021, al fine di garantire un supporto ulteriore alle imprese che si preparano alla ripartenza, sostenendo in tal modo la ripresa. Conseguentemente, il termine entro il quale i Confidi devono restituire le risorse eventualmente non utilizzate è fissato al 15 marzo 2022 in luogo del 15 settembre 2021 attualmente previsto.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### Art. 6

(Fondo per il microcredito imprenditoriale)

L'articolo 6 disciplina un intervento di sostegno al microcredito rivolto alle microimprese marchigiane, nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). In sede di prima applicazione, con questa legge viene autorizzata la spesa annua complessiva di 2 milioni di euro per il biennio 2021/2022 come di seguito evidenziato:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	VARIAZIONE stanziamento anno 2021	VARIAZIONE stanziamento anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 3	2140130 / 007	Fondo per lo sviluppo del microcredito CNI 2021	1.830.000,00	2.000.000,00	Quota parte del fondo per il microcredito iscritto con questa legge per la concessione di microcrediti alle piccole imprese
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 1	21401102 / 18	Fondo per lo sviluppo del microcredito - quota corrente / spese di gestione CNI 2021	170.000,00		Quota parte del fondo per il microcredito iscritto con questa legge per le spese di gestione
			2.000.000,00	2.000.000,00	

Alla copertura si provvede, nell'ambito delle variazioni approvate da questa legge, a carico delle risorse già iscritte ai capitoli sotto evidenziati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamiento disponibile anno 2021	Stanziamiento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 3	2140130 / 004	FONDO PER IL MICROCREDITO GESTIONE REGIONALE LEGGE REGIONALE 20/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - interamente disponibile alla data di approvazione della proposta
Missione 14 / Programma 1 / Titolo 2	2140120 / 045	CONTRIBUTI AL FONDO GARANZIA PER LE PMI - 20/2003	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - interamente disponibile alla data di approvazione della proposta
			2.000.000,00	2.000.000,00	

#### **Articolo 7**

(Variazioni alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2021/2023)

Questo articolo approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese per ognuno dei tre esercizi finanziari del bilancio vigente come dettagliate nelle Tabella 1 e Tabella 2.

Tabella 1 - Variazioni alle entrate del bilancio 2021/2023 (per titoli e tipologie)

Tabella 2 - Variazioni alle spese del bilancio 2021/2023 (per missioni, programmi e titoli)

La disposizione ha natura autorizzatoria.

#### **Articolo 8**

(Modifiche alle leggi regionali 53/2020 e 54/2020)

La disposizione autorizza le variazioni alle tabelle di autorizzazione.

La disposizione ha natura autorizzatoria.

#### **Articolo 9**

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria degli oneri autorizzati con questa legge con le contestuali ed equivalenti riduzioni alle autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio vigente.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### **Art. 10**

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.